



**Associazione PeaceLink**  
[www.peacelink.it](http://www.peacelink.it)

## **Osservazioni alla Proposta di Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria**

### **Premessa**

Riteniamo che la Proposta di Piano contenga elementi inaccettabili e deroghe contrarie alle normative europee e alla legge italiana. Ogni riesame dell'AIA (e questa Proposta di Piano riconfigura le prescrizioni e la tempistica dell'AIA) dovrebbe avere obiettivi di miglioramento in funzione della tutela dell'ambiente e della salute. Invece questa Proposta di Piano intende prolungare ulteriormente, costi quel che costi, la produzione di impianti attualmente posti sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria.

Se fosse attuato questo piano, continuerebbero ad essere immesse nell'ambiente rilevanti quantità di inquinanti. Esse certamente consentirebbero di alleviare la grave situazione sanitaria a Taranto. Lo stato di salute compromesso di migliaia di persone non migliorerebbe prolungando un flusso inquinante come quello generato dall'ILVA. Vi sono a Taranto già 8916 persone con diagnosi di tumore (codice 048) e questo dovrebbe portare alla scelta ragionevole di garantire standard ambientali più salubri.

Le osservazioni che seguono verranno pertanto inviate anche alla Commissione Europea e alla Procura della Repubblica di Taranto, con allegata una documentazione di approfondimento.

Non è ammissibile che nessuna sanzione prevista dalla legge sia stata inflitta all'azienda per il mancato rispetto dell'AIA del 2012. E' stata violata la stessa legge battezzata da molti "Salva-Ilva" (legge 231/2012) il cui scopo dichiarato era quello di "cristallizzare" l'AIA e renderla esecutiva "ope legis". Ciò non è avvenuto. E' invece stata paradossalmente modificata la stessa legge "Salva-Ilva" e – con questo Piano – si intende "ammorbidire" l'AIA del 2012, già peraltro molto criticata, al fine di renderla compatibile con uno stabilimento vetusto non in grado di rispettarne le prescrizioni. Questo Piano consente di modificare quel cronoprogramma che la Corte Costituzionale considerava il "punto di equilibrio" non modificabile in peggio, una "trincea" di non arretramento a cui condizionava la costituzionalità dell'AIA. Anziché cambiare l'ILVA si modifica l'AIA.

**Dopo questa doverosa premessa ecco le osservazioni.**

- 1) **Mancanza di misure di tutela sanitaria.** Il Piano fa riferimento a "misure di tutela sanitaria (pagina 3). Ma è una parte solo ornamentale senza alcuna ricaduta pratica. Resta il fatto che la Magistratura ha commissionato un'indagine epidemiologica che individua con uno approccio conservativo un eccesso di mortalità (al netto di tutti gli effetti confondenti) pari a 386 decessi in 13 anni (in media 30 all'anno) da collegare alle emissioni inquinanti di tipo industriale. Se anche vi fosse una riduzione delle emissioni del 90% si passerebbe da 30 decessi annui a 3 decessi annui.

La situazione attuale della qualità dell'aria a Taranto, che alcuni hanno definito buona o addirittura “eccellente”, è invece caratterizzata dal persistere di preoccupanti elementi di criticità. Ad esempio la media annua del PM10 di quest'anno (2013) nel quartiere Tamburi di Taranto si è attestata su una concentrazione di 31 microgrammi a metro cubo rispetto ai 33-34 microgrammi/m<sup>3</sup> del periodo 2009-2010. Si è registrato quindi, nonostante il fermo di vari impianti, una diminuzione solo del 7%, mentre per il PM 2,5 (che si attesta sui 15 microgrammi a metro cubo nella stazione di via Machiavelli) non si è verificata alcuna diminuzione rispetto al 2010. Vi è semmai un lieve aumento. Il PM10 di Taranto ha – secondo i dati riportati nello studio Sentieri dell'ISS – una tossicità 2,2 volte superiore al PM10 di altre città italiane. Quindi quei 31 microgrammi equivalgono a 68 in termini di tossicità equivalente, ben al di sopra del limite di legge di 40. Benché la legislazione italiana non tenga conto di queste differenze qualitative, l'effetto sanitario c'è ugualmente. Si tenga conto che la perizia epidemiologica si basa proprio sul PM10. Parlare quindi di un'AIA che può essere “rallentata” e “ammorbidita” in quanto la qualità dell'aria sarebbe “eccellente” è quanto di più sbagliato si possa pensare. Far funzionare gli impianti posti sotto sequestro per tempi prolungati potrebbe ulteriormente pregiudicare la salute dei lavoratori e dei cittadini. In questo caso va applicato il Principio di Precauzione.

Per quanto riguarda le diminuzioni del benzo(a)pirene riscontrate nella centralina di via Machiavelli, vorremmo segnalare che questo dato dovrebbe essere accompagnato da una riduzione proporzionale riduzione degli IPA complessivi. Invece si può constatare la persistenza di elevate concentrazioni di IPA riscontrate dalla stessa ARPA Puglia a pagina 34 della sua recente *Relazione sui dati dell'aria a Taranto (gennaio-ottobre 2013)*. Si riscontrano evidenti concentrazioni di IPA, paragonabili a quelle degli anni 2009-2010 riportate a pagina 7 della Relazione ARPA Puglia del 4 giugno 2010 sul benzo(a)pirene a Taranto. L'analizzatore degli IPA rileva i dati su particolato fine e ultrafine (da PM 1 a PM 0,01). Sembra permanere a Taranto una criticità sul particolato ultrafine (frutto di combustioni) che veicola gli IPA e il benzo(a)pirene. Chi si occupa di questioni sanitarie sa che è proprio il particolato ultrafine ad entrare fin negli alveoli polmonari e a veicolare in profondità gli IPA causando danni gravi all'organismo. A pagina 8 del Piano sono gli stessi esperti a sottolineare giustamente che *“per i cancerogeni genotossici (come il Benzo(a)pirene, BaP), sia per il PM10 (come evidenziato nelle linee guida WHO, 2000 e 2005) non è nota la soglia al di sotto del quale si possa escludere l'insorgenza di effetti sanitari”*. Ed inoltre si specifica: *“Per il PM10, il WHO ha ribadito nel mese di giugno 2013 nel documento “Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP interim report” che, anche al di sotto dei limiti di legge previsti per il particolato, sono osservabili effetti sanitari sulle popolazioni esposte”*.

Ciò significa che ogni incremento di esposizione consentito dal Piano – è paradossale annottarlo ricorrendo ad una giusta annotazione del Piano stesso – avviene a danno della salute. Da quanto esposto, l'intera operazione del Piano delle misure, con i suoi ammorbidimenti rispetto all'AIA 2012, lungi dal garantire la “idoneità di tali tecnologie e pratiche a garantire la protezione della salute e dell'ambiente” costituisce un prolungamento di esposizioni a sostanze tossiche acclerate. E quel che appare più paradossale è che a completamento dell'AIA, quando tutti gli impianti potranno ritornare in marcia, l'esposizione a quelle sostanze potrebbe essere addirittura superiore a quella attuale già *inaccettabile per le conclusioni a cui sono pervenuti gli epidemiologi incaricati dal GIP*. La situazione è tale da far scrivere al Garante dell'AIA (poi soppresso) dell'esistenza a Taranto di una perdurante *violazione del diritto alla vita*.

Siamo dunque in presenza di un *esperimento sulla salute di esseri umani* al di fuori di ogni Principio di Precauzione. E' un esperimento che ha lo scopo inaccettabile di garantire una sostanziale sanatoria rispetto ai ritardi e alle inadempienze diffuse e reiterate che sono state accertate dall'ISPRA nelle sue visite ispettive nello stabilimento ILVA.

## **2) Violazione direttiva europea 75/2010 UE per mancata applicazione delle sanzioni. Il**

Piano prevede una sanatoria per tutte le prescrizioni violate e questa è una violazione dell'articolo 8 della direttiva 75/2010 UE che prevede la “sospensione dell'esercizio dell'impianto” in caso di “pericolo immediato per la salute umana”.

- 3) **Mancanza del Piano Industriale.** Il Piano sposta in avanti nel tempo il rispetto delle prescrizioni fissando una nuova tempistica senza conoscere le disponibilità finanziarie del piano industriale che sono la risorsa che determina la tempistica del cronoprogramma. Il cronoprogramma potrebbe essere attuato in tempi sensibilmente minori se si conoscesse l'entità delle risorse, che gli esperti non conoscono con esattezza. Pertanto il cronoprogramma è basato su una tempistica priva di nesso con il Piano Industriale. E' del tutto superfluo sottolineare ulteriormente la scorrettezza di un approccio nel quale dei tecnici fissano una tempistica senza disporre della conoscenza del budget disponibile.
- 4) **Mancanza condizioni di autorizzazione più rigide.** Il Piano non va oltre le migliori tecnologie disponibili (ad esempio non prevede lo spegnimento del coke a secco) pur in presenza di gravi criticità ambientali che raccomanderebbero l'applicazione dell'articolo 14 comma 4 (“condizioni di autorizzazioni più rigide”). In altri termini pur di tutelare il profitto non si prescrivono le migliori tecnologie in assoluto, ben sapendo tuttavia che gli impianti posti sotto sequestro lavorano a poca distanza dalle case.
- 5) **Trattamento acque di prima pioggia.** L'autorizzazione dello stabilimento non può essere concessa per la mancanza di un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia. Lo stesso Piano riconosce questa criticità: *“Tutta la situazione che fa riferimento alla gestione delle acque meteoriche richiede una nuova programmazione, sia per quanto riguarda la separazione degli scarichi e la creazione di reti dedicate, sia per ciò che concerne gli interventi di depurazione sulle acque di prima pioggia. Tale programmazione deve essere improntata al rispetto del D.Lgs. 152/06 e del Decreto CD/A n. 282/2003, nonché alle disposizioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Puglia (DGR n. 1441/2009)”*. E' del tutto superfluo sottolineare che ogni autorizzazione all'esercizio non può essere concessa in violazione delle leggi dello Stato.
- 6) **Osservazioni dei custodi giudiziari.** PeaceLink fa proprie tutte le osservazioni dei Custodi Giudiziari contenute nell'ultimo provvedimento del GIP Patrizia Todisco del 5/11/2013 con cui rigetta l'istanza dell'ILVA di svincolo della somma di 233.193 euro avanzata dall'ILVA. In particolare si sottolineano i punti relativi a: sistemi di monitoraggio, giacenze delle materie prime, misure effettive per la riduzione e la mitigazione delle emissioni diffuse, gestione e stoccaggio dei materiali di scarto post-lavorazione e dei rifiuti tutti. Si considera superfluo l'invio della copia delle osservazioni dei Custodi Giudiziari in quanto esse sono già state notificate all'ILVA.

## Conclusioni

L'AIA che ci si appresta a modificare era il pilastro su cui si fondava il giudizio di costituzionalità della legge 231/2012. L'AIA, lo ha sottolineato l'ultima sentenza della Corte Costituzionale, rimane un atto amministrativo. Una nuova AIA che derogasse dalle prescrizioni della precedente aprirebbe un problema. L'AIA rimane pur sempre – lo ha ricordato la Consulta – un provvedimento amministrativo e quindi disapplicabile nel caso in cui contenesse prescrizioni non in grado garantire adeguata tutela del diritto alla vita e alla salute. Il GIP Patrizia Todisco evidenzia il carattere di “interpretazione costituzionalmente orientata” della legge 231/2012 da parte della Corte Costituzionale. Ossia tale legge non è costituzionale di per sé ma lo è a condizione che si rispettino alcune condizioni. Le affermazioni del GIP Todisco sono contenute nel provvedimento notificato all'Ilva in data 1/6/2013 e sono state riprese e attualizzate nel suo ultimo provvedimento del 5/11/2013 con cui rigetta l'istanza dell'ILVA di svincolo della somma di 233.193 euro avanzata dall'ILVA.

La Corte Costituzionale non aveva dato carta bianca all'ILVA ma aveva fornito all'azienda e allo Stato un quadro di doveri che possiamo sintetizzare in questi punti:

- **Bilanciamento.** La sentenza 85/2013 della Corte Costituzionale si basa su “un ragionevole bilanciamento fra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione” operato dalla legge 231/2012. La sentenza riconosce che l'AIA rimane un atto amministrativo. La Corte Costituzionale sottolinea che il richiamo all'AIA da parte della legge 231/2012 “ha il valore di costante condizionamento della prosecuzione dell'attività produttiva alla puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio”. (Corte Costituzionale, sentenza 85/2013, punto 10.1, p. 59).
- **Direttiva 2008/1/CE.** Sempre nel medesimo punto della sentenza, la Corte Costituzionale richiama la Direttiva europea 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. E afferma: “In conformità alla direttiva 2008/1/CE devono trovare simultanea applicazione i principi di prevenzione, precauzione, correzione alla fonte, informazione e partecipazione, che caratterizzano l'intero sistema normativo ambientale”. (Corte Costituzionale, sentenza 85/2013, punto 10.1, p. 59)
- **Condotte lesive della salute e dell'ambiente.** Il GIP Patrizia Todisco evidenzia (citando le parole della Corte Costituzionale) che l'attività produttiva “deve essere continuamente controllata con tutte le conseguenze giuridiche previste in generale dalle leggi vigenti per i comportamenti illecitamente lesivi della salute e dell'ambiente”. (Corte Costituzionale, sentenza 85/2013, punto 10.4, p. 61).
- **Intervento dell'Autorità Giudiziaria in caso di inadempienza dell'AIA.** La Corte Costituzionale in tal modo non mette fuori gioco la magistratura ma riconosce i suoi doveri di intervento nel caso in cui si verificassero situazioni di pericolo connesse al mancato rispetto dell'AIA. Specifica infatti: “Se l'adeguamento della struttura produttiva non dovesse procedere secondo le puntuali previsioni del nuovo provvedimento autorizzativo” sarebbe cura “della stessa autorità giudiziaria (...) adottare tutte le misure idonee e necessarie a sanzionare anche in itinere, le relative inadempienze”. (Corte Costituzionale, sentenza 85/2013, punto 10.3, p.66-7).

L'interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale è l'unica ragionevolmente sostenibile sulla temporaneità della prosecuzione dell'esercizio e vogliamo ricordare che il profilo della ragionevolezza, nel caso di legge provvedimento di cui la legge 231 è un esempio indiscusso, è un elemento tecnicamente rilevante nell'ambito dei giudizi sulla loro costituzionalità. Pertanto la magistratura di Taranto è quella chiamata in concreto ad applicare la sentenza della Corte Costituzionale nei termini sopra menzionati, anche perché la stessa Corte Costituzionale ha sottolineato che l'attuazione dell'AIA andava eseguita “entro il periodo considerato” e che “la deviazione da tale percorso, non dovuta a cause di forza maggiore, implica l'insorgenza di precise responsabilità penali, civili e amministrative che le autorità competenti sono chiamate a far valere secondo le procedure ordinarie”.

Ci sembrava che tali considerazioni non potessero essere escluse dalle osservazioni da presentare in sede di revisione dell'AIA che riteniamo inopportuna, grave e pericolosa per la salute dei lavoratori e dei cittadini.

Le conseguenze di tale revisione, a nostro parere, costituiranno inoltre motivo di accelerazione dell'infrazione già avviata dalla Commissione Europea.

Solo in Italia accade che, invece di sanzionare un'azienda, se ne riscrive l'autorizzazione.

**Taranto, 11 novembre 2013**

**Per PeaceLink**

**Alessandro Marescotti  
Fulvia Gravame**